

Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica
e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti Ufficio Gare per Beni e Servizi

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLE DIREZIONI CENTRALI DELL'AGENZIA DELLE ENTATE – C.I.G. ZBF3493E7F

DISCIPLINARE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

Premessa

- Art. 1 Oggetto della fornitura
- Art. 2 Importo della fornitura
- Art. 3 Informazioni generali sulla RDO
- Art. 4 Modalità di presentazione dell'offerta e Documentazione Amministrativa
- Art. 5 Soccorso istruttorio
- Art. 6 Modalità di presentazione dell'offerta economica
- Art. 7 Sedute del Seggio di Gara e criteri di affidamento
- Art. 8 Svolgimento operazioni di gara:
- Art. 9 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
- Art. 10 Durata del contratto
- Art. 11 Modalità di esecuzione della fornitura
- Art. 12 Controlli e verifiche
- Art. 13 Obblighi dell'affidataria
- Art. 14 Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 15 Fatturazione e pagamento
- Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17 Responsabilità dell'affidataria
- Art. 18 Penali, recesso e risoluzione
- Art. 19 Responsabilità civile e cauzione
- Art. 20 Divieto di cessione del contratto
- Art. 21 Cessione del credito
- Art. 22 Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 23 Disposizioni antimafia
- Art. 24 Foro competente
- Art. 25 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 26 Trattamento dei dati personali

Premessa

L'Agenzia, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, si è avvalsa dello strumento RDO sul Mepa al solo fine di individuare il miglior preventivo, pertanto le disposizioni del D.lgs 50/2016 applicabili alla procedura in questione sono quelle che si riferiscono all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.

Ne consegue che nel corpo del documento il riferimento a RDO deve intendersi come riferito a richiesta di preventivo e non come procedura negoziata. Si rappresenta che trattandosi di una procedura di affidamento diretto non trovano applicazione le norme afferenti alla procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. Ne consegue, pertanto, che non trovano applicazione le norme sull'anomalia delle offerte e sulla relativa esclusione automatica delle offerte considerate anomale. Ad ogni buon conto, in caso di offerta anomala, la stazione appaltante si riserva di richiedere all'operatore economico ogni elemento utile a comprova della sostenibilità dell'offerta.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

La Società affidataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento e negli altri documenti allegati alla RDO, i prodotti indicati nella RDO e dettagliatamente descritti nell'elenco del fabbisogno biennale allegato, nonché tutti i servizi connessi e necessari al trasporto e alla consegna degli stessi.

Le condizioni particolari di fornitura contenute nel presente documento formano parte integrante dello stipulando contratto. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip (beni, categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro"), alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Il contratto che verrà stipulato con l'impresa affidataria non attribuisce il diritto di esclusiva. L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora medio tempore venissero attivate convenzioni Consip S.p.A. più vantaggiose per l'Agenzia, rispetto al listino dell'impresa affidataria.

Art. 2 - Importo della fornitura

L'importo massimale complessivo della RDO è pari ad € 39.513,20 (trentanovemilacinquecentotredici/20) al netto dell'IVA per la l'intera durata contrattuale, come previsto dall'art. 10 del presente documento.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008; gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, sono specificamente quantificati ed indicati dall'affidatario in allegato all'offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Le quantità stimate indicative per il fabbisogno dell'Agenzia delle Entrate sono quelle indicate nel file *excel* allegato.

Le quantità indicate al precedente capoverso rappresentano esclusivamente delle stime basate sui consumi pregressi; sono, pertanto, indicative e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell'intera fornitura, ferma l'applicazione dei corrispettivi unitari e senza impegno dell'Agenzia al raggiungimento del massimale di spesa.

Pertanto, alla società affidataria, nei limiti del massimale contrattuale, per come sopra definito, verranno corrisposti i corrispettivi per i prodotti ordinati ed effettivamente consegnati, calcolati in applicazione dei prezzi unitari quotati.

L'Agenzia, in presenza di nuove esigenze non prevedibili al momento in cui è stata avviata la RDO, si riserva la facoltà di richiedere all'affidataria, a valere sul massimale, la fornitura di ulteriori prodotti diversi da quelli quotati. In questo caso saranno richiesti dettagliati preventivi e dopo averne verificata la congruità, verranno emessi i relativi ordinativi di fornitura che l'affidatario è tenuto ad accettare.

L'Agenzia, pertanto, procederà in base all'effettivo fabbisogno degli uffici a richiedere, tramite singoli ordinativi di fornitura, i prodotti necessari fino a concorrenza dell'importo massimale, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso. L'affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura emessi fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Art. 3 - Informazioni generali sulla RDO

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta.

Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:

- il Disciplinare di RDO e condizioni particolari di contratto (il presente documento);
- tutti i documenti in formato fac-simile necessari per la presentazione dell'offerta.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'offerta e Documentazione Amministrativa

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:

- DGUE:
- Dichiarazione integrativa redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- Patti di integrità e dichiarazione sul conflitto d'interessi potenziale;
- Eventuale documentazione relativa a RTI, consorzi, GEIE, aggregazione imprese di rete:

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.

Art. 5 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'offerta economica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria dichiarazione di offerta economica composta dai seguenti documenti:

- Offerta economica di sistema;
- Dichiarazione di offerta economica su file *excel* predisposto dall'Agenzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

L'operatore economico dovrà compilare il file *excel* allegato, contenete i quantitativi richiesti, limitatamente alle seguenti colonne:

- Marca;
- Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto;
- Prezzo (IVA esclusa) riferito alla unità di misura di riferimento indicata.

Lo stesso foglio *excel* restituirà automaticamente il totale dell'offerta.

I prezzi unitari offerti devono essere espressi in Euro e comprendere solo due cifre decimali; nel caso in cui venissero indicati più decimali, si provvederà all'arrotondamento (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove) ed al ricalcolo dei totali parziali e del valore di aggiudicazione.

Gli importi indicati si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri necessari alla corretta e completa esecuzione della fornitura.

Sono inammissibili le offerte economiche per le quali anche uno solo dei prezzi unitari offerti sia superiore alla base d'asta unitaria indicata e/o il "totale offerta" superi l'importo complessivo posto a base d'asta.

Art. 7 – Apertura delle offerte e criterio di affidamento

Il RUP, nel giorno e nell'ora che saranno tempestivamente comunicati successivamente al decorso del termine fissato per la ricezione delle offerte, procederà all'apertura delle offerte pervenute e al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti *ex* art. 80 D.lgs n. 50/2016 e alla valutazione delle offerte medesime.

Ove nulla osti le predette operazioni potranno svolgersi nella medesima giornata.

L'appalto sarà affidato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

Art. 8 - Svolgimento operazioni di gara

Il RUP procederà, in seduta pubblica telematica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) apertura delle offerte presentate e verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- c) verifica del possesso dei requisiti richiesti ex art. 80 D.lgs n. 50/2016;
- d) attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
- e) apertura e valutazione delle offerte economiche presentate;
- f) formulazione della graduatoria ai fini dell'affidamento secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4 del d.lgs. n. 50/2016

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione appaltante.

Art. 9 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del Procedimento, valuterà l'eventuale affidamento della fornitura al soggetto utilmente posizionato in graduatoria. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore massimale del contratto è rappresentato dall'offerta complessiva dell'affidatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, l'affidatario è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo la procedura prevista dalle regole di sistema Consip per il Mercato elettronico della P.A.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, ciascun offerente, prima della presentazione dell'offerta è tenuto a compilare l'apposita sezione del Sistema relativa alla comunicazione dei dati sulla tracciabilità (IBAN dedicato e soggetti abilitati).

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese tutte quelle di bollo e registro ove dovute - relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto.

Art. 10 - Durata del contratto

Il contratto, nei limiti dell'importo massimale previsto, avrà durata pari a 24 mesi, a decorrere dalla stipula.

I corrispettivi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi di consegna.

L'affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimale previsto.

Art. 11 - Modalità di esecuzione della fornitura

L'esecuzione della fornitura prevista dal contratto dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento e nell'elenco del fabbisogno allegato alla RDO.

I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici dell'Agenzia.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nei documenti allegati alla RDO e a quanto richiesto nell'ordinativo di fornitura; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dal dipendente dell'Agenzia che riceverà la merce.

Preventivamente alla stipula, l'affidatario dovrà comunicare all'Agenzia, per ogni tipologia di prodotto, la numerosità minima di confezionamento. Tali valori, una volta accettati dall'Agenzia, dovranno essere tassativamente rispettati dal fornitore per tutta la durata contrattuale.

Nei limiti stabiliti nel contratto l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Ufficio Fornitori emetterà ordinativi di fornitura nei quali saranno specificate la tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché gli indirizzi di consegna.

Per l'ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno inviati a mezzo posta elettronica agli indirizzi e numeri che saranno indicati dall'affidataria. L'ordine indicherà le sedi dei singoli uffici di consegna. L'elenco degli Uffici presso cui effettuare le consegne potrà variare a seconda delle esigenze dell'Agenzia e l'affidataria nulla potrà eccepire.

L'affidataria si impegna a evadere ogni ordinativo di fornitura, per ciascun ufficio destinatario, nella sua interezza.

Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- 1. esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- 2. nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- 3. eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

L'Agenzia si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di chiederne la sostituzione con spese a totale carico dell'affidatario in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni.

Nei limiti stabiliti nel contratto l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Ufficio Fornitori emetterà ordinativi di fornitura nei quali saranno specificate la tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché gli indirizzi di consegna.

L'affidataria si impegna a evadere ogni ordinativo di fornitura, per ciascun ufficio destinatario.

La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore al piano, nel seguente orario di lavoro: 9:00 – 17:00, all'interno dei locali che verranno indicati

nell'ordinativo di fornitura. Per ciascun ufficio di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine.

L'affidataria può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dall'Agenzia. L'affidataria dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all'Agenzia entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell'appaltatore.

Le consegne dovranno essere effettuate presso gli Uffici centrali dell'Agenzia, siti in Roma in Via Giorgione n. 159, Via Giorgione n. 106, Largo Leopardi n. 5, Via Licini n. 12.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere esenti da difetti e/o da vizi ed essere garantiti per un sicuro funzionamento e dovranno pienamente rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- 1. essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- 2. rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- 3. essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione importazione e immissione in commercio;
- 4. essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.

Per quegli articoli dove nella griglia dei prodotti è presente l'opzione "Marca/modello di riferimento", la Ditta offerente potrà indicare in offerta, specificandone la marca, un prodotto avente caratteristiche tecniche e funzionali minime e grado di qualità equivalenti alla marca/modello indicata.

Per quegli articoli per i quali nella griglia dei prodotti non è presente l'indicazione di una marca/modello, la Ditta dovrà rispettare i requisiti minimi previsti e indicare nell'offerta economica la marca ed il modello del prodotto offerto.

La Committente si riserva di richiedere all'Operatore economico anche la fornitura di prodotti non quotati nei limiti del massimale contrattuale. In tal caso, la Committente richiederà un apposito preventivo all'Operatore economico il quale dovrà fornirlo entro 3 giorni dalla richiesta. Il preventivo, qualora ritenuto congruao, dovrà essere approvato dall'Ufficio competente di Agenzia ai fini del perfezionamento dell'ordine.

Art. 12 - Controlli e verifiche

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel presente documento.

L'Amministrazione ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del fornitore.

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e non idonee all'uso al quale sono destinate.

Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro sette giorni lavorativi (sabato,

domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, l'Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti dell'affidataria.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o, in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

Art. 13 - Obblighi dell'affidataria

L'affidataria non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia.

L'imballaggio, il trasporto ed ogni altro onere ad essi connesso si intendono tutti ricompresi nei corrispettivi offerti e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.

Art. 14 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'affidataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'affidataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'affidataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'affidataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dei Contratti.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'affidataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 15 - Fatturazione e pagamento

A seguito dell'ultimazione di ogni fornitura, l'Agenzia, dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici riceventi, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'affidataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato

sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario **IPA: X3DZ5I.**

Oltre ai suddetti codici IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'affidataria.

L'affidataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'affidataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Si segnala infine che dal 1° luglio 2017 è applicabile lo *Split Payment* anche all'Agenzia delle Entrate come previsto dall'art. 1 del DL 50/2017.

Quindi, per le fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere "S". Le fatture elettroniche che non presentano il valore "S" in corrispondenza del citato campo 2.2.2.7 verranno rifiutate e dovranno essere riemesse.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati al più tardi in sede di stipula del contratto.

L'affidataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'affidataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'affidataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/2010.

L'affidataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - Responsabilità dell'affidataria

L'affidataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'affidataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

L'affidataria si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariate le condizioni di fornitura e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

La Società si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle entrate, di cui ha ricevuto copia informatica, i cui obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori (da inserire ove saranno autorizzati subappalti) e, in generale, a tutti i soggetti ai quali la Società si affida per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

La violazione dei richiamati codici sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l'Amministrazione aggiudicatrice ad esperire la procedura di risoluzione.

Art. 18 - Penali, recesso e risoluzione

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà applicata anche in caso di consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l'affidataria previsti dal presente documento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Le penali saranno applicate con specifica nota di addebito comunicata all'affidataria.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo pec e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto *ex* art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 19 - Responsabilità civile e cauzione

L'affidataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società affidataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' consentito il dimezzamento in caso di possesso della certificazione di qualità o equivalente.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell'appalto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società affidataria, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO nonché i crediti da esso derivante.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 21 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.lgs 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del

Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 22 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'affidataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 23 - Disposizioni antimafia

L'affidataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, l'affidataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'affidataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'affidataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 24 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

Il Trattamento dei dati personali sarà attuato dalle Parti, in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento"). e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito "Codice").

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento e Codice.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle rispettive strutture ai fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.

L'Agenzia potrà procedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente Contratto sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e sulla Piattaforma Consip in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Per i servizi oggetto del presente contratto, tenuto conto che la Società non processa dati personali per conto della Committente, ciascuna parte rimane autonomo titolare del

trattamento. Le parti dichiarano di dare reciprocamente atto dell'osservanza degli obblighi dettati in tema privacy, ciascuno per quanto di competenza.

I riferimenti dei Responsabili della protezione dei dati personali delle parti sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- Per la Società il nominativo è quello indicato nella documentazione fornita dall'Operatore economico.

ILFUNZIONARIO DELEGATO Maria Grazia Funaro Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente